

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

**Doc. IV-quater
n. 20**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PREIONI)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
NEI CONFRONTI DEL PROFESSOR

GIUSEPPE ARLACCHI

deputato all'epoca dei fatti

procedimento penale n. 14293/95/R.G. GIP pendente presso il Tribunale di Roma, per il reato di cui
agli articoli 110 e 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col
mezzo della stampa)

Comunicata alla Presidenza

il 9 aprile 1998

ONOREVOLI SENATORI. - Il 17 giugno 1997 il professor Giuseppe Arlacchi, all'epoca componente del Senato, ha trasmesso al Presidente del Senato una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità in relazione al procedimento penale n. 14293/95/R.G. GIP, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma per il reato di cui agli articoli 110 e 595 del codice penale, 13 e 21 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione col mezzo della stampa).

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta il 17 giugno 1997.

La Giunta ha esaminato la suddetta richiesta nelle sedute del 1° luglio 1997 e del 24 febbraio 1998. Nella seduta del 1° luglio 1997 la Giunta ha ascoltato il professor Arlacchi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Il professor Arlacchi ha in seguito presentato le dimissioni dalla carica di senatore e il Senato ne ha preso atto nella seduta del 31 luglio 1997, con effetto delle dimissioni stesse dal 31 agosto successivo.

* * *

Il procedimento penale trae origine da un'intervista rilasciata dal professor Arlacchi, membro della Camera dei deputati all'epoca dei fatti, al giornalista Umberto Rosso, intervista pubblicata sul quotidiano «La Repubblica» il 18 aprile 1995 con il titolo: «Parla Arlacchi, vice Presidente dell'Antimafia, di ritorno dalla colonia Britannica. Il porto dei soldi sporchi. A Hong Kong non solo i miliardi di Craxi ma anche di altri tangenzisti.». Nel corso di tale intervista il professor Arlacchi, che si trovava in Cina invitato dal Governo cinese e dall'Istituto di cultura italiana per svolgere una serie di conferenze presso alcune università

cinesi, ha affermato che ad Hong Kong aveva avuto la conferma di una grande operazione di riciclaggio di denaro proveniente di tangenti proveniente dall'Italia e ricollegabile a Bettino Craxi, denaro che aveva seguito lo stesso percorso di altre somme facenti capo ad altri «tangenzisti», ma anche a mafiosi.

Il professor Arlacchi, nella seduta del 1° luglio 1997, ha precisato che, una volta ad Hong Kong, le autorità locali lo avevano informato della giacenza presso istituti bancari di ingenti somme di denaro facenti capo a Bettino Craxi e ad altri soggetti del suo *entourage*, somme risultanti da azioni di corruzione politica. Il professor Arlacchi ha fatto presente inoltre di essere stato ascoltato dalle autorità cinesi in qualità di presidente della Commissione Antimafia e di aver rilasciato in tale veste le dichiarazioni oggetto del procedimento a suo carico poco prima della partenza per l'Italia.

La Giunta, nella seduta del 1° luglio 1997, ha svolto un approfondito dibattito nel corso del quale è stata preliminarmente affrontata - senza però pervenire a precise e definitive conclusioni sul punto - la questione dell'individuazione del ramo del Parlamento competente ad esprimersi sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, poichè il professor Arlacchi, al momento in cui ha sollevato la questione, era senatore della Repubblica, mentre aveva pronunciato le frasi incriminate come deputato.

Successivamente alla sua audizione presso la Giunta, il professor Arlacchi ha presentato le dimissioni dalla carica di senatore ed attualmente egli quindi non ricopre più la carica di membro del Parlamento.

La Giunta, in occasione dell'esame di ulteriori richieste di deliberazione in materia

di insindacabilità sollevate da senatori per fatti accaduti quando ricoprivano la carica di deputati, ha ritenuto, nella seduta del 20 gennaio 1998, che la competenza a valutare l'applicabilità della prerogativa di cui alla citata norma costituzionale debba spettare alla Camera alla quale il parlamentare apparteneva al momento dei fatti. La Giunta del Senato aveva paraltro promosso in precedenza contatti informali con la corrispondente Giunta della Camera per addivenire ad un orientamento unico su tale questione. Il Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere dell'altro ramo del Parlamento, sollecitato sul punto, ha informato l'organo da lui presieduto della posizione che la Giunta del Senato aveva assunto in materia. Nella seduta dell'11 febbraio 1998 la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati ha condiviso l'orientamento manifestato dalla Giunta del Senato, che qui si sottopone all'Assemblea.

Nella seduta del 24 febbraio 1998, la Giunta, in applicazione dei principi stabiliti nella seduta del 20 gennaio 1998 con riferimento ai parlamentari cessati dalla carica o entrati a far parte di un ramo del Parlamento diverso da quello al quale appartenevano all'epoca dei fatti, ha ritenuto non più sussistente la competenza del Senato in ordine al caso del professor Arlacchi.

Con la deliberazione del 20 gennaio 1998 la Giunta ha modificato la precedente giurisprudenza del Senato (v. la deliberazione dell'Assemblea del 29 gennaio 1997, relativa al *Doc. IV-ter* n. 3, che, accogliendo le conclusioni della Giunta, ha dichiarato l'insindacabilità di alcune affermazioni rese dal senatore Emiddio Novi in epoca in cui rivestiva la carica di deputato).

L'interpretazione seguita in passato, in base alla quale la competenza si radica nel ramo del Parlamento al quale il parlamentare attualmente appartiene, si fondava essen-

zialmente sulla lettera dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 555 del 1996, attuativo dell'articolo 68 della Costituzione. Tale norma statuiva che la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, doveva essere esaminata dalla «Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto». A seguito della decadenza del suddetto decreto-legge, non più reiterato, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato ha affrontato la questione in un'ottica diversa, svincolandosi dalle prescrizioni di testi legislativi e facendo invece riferimento esclusivamente all'articolo 68 della Costituzione ed ai principi generali sottostanti alla *ratio* delle immunità parlamentari.

Dopo approfondito dibattito, la Giunta ha ritenuto che la competenza spetta alla Camera alla quale il parlamentare apparteneva al momento del fatto. Tale tesi si fonda, ad avviso della Giunta, sulla circostanza che la citata norma costituzionale attribuisce al parlamentare una tutela che è connessa alla qualità del fatto. La prerogativa dell'insindacabilità si protrae infatti nel tempo, anche successivamente al termine del mandato parlamentare e, pertanto, permane la competenza della Camera alla quale egli apparteneva al momento in cui si è verificato il fatto. La Giunta ha in sostanza ravvisato l'assimilabilità delle posizioni del parlamentare non rieletto e del parlamentare che appartiene attualmente ad una Camera diversa da quella della quale era componente all'epoca dei fatti.

La Giunta propone quindi all'Assemblea di ritenere che, in base al criterio su esposto, non spetta al Senato deliberare sulla questione sollevata dall'allora senatore Arlacchi.

PREIONI, *relatore*

